

**Chiarimenti sul decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018 (Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.221)**

Con il decreto n. 56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è istituito il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema denominato "Made Green in Italy" (di seguito regolamento) finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d'uso del logo "Made Green in Italy".

Gli elementi chiave dello schema sono sintetizzabili nei seguenti punti:

1. Lo schema nazionale per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti è volontario e si rivolge a tutti i prodotti (beni o servizi) sia destinati al consumatore finale (Business to Consumer) sia ai semilavorati e prodotti intermedi (Business to Business).
2. Lo schema è gestito dal Ministero dell'Ambiente che rilascia il logo e determina la partecipazione delle aziende.
3. Lo schema si basa sul metodo *Product Environmental Footprint* (PEF), definito dalla Commissione europea nella raccomandazione 2013/179/UE e successivi documenti tecnici disponibili sul sito della Commissione al link [http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR\\_OEFSR\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm)

**Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sull'interpretazione del regolamento per quanto riguarda le fasi preliminari necessarie a rendere operativo lo schema "Made Green in Italy", ovvero l'iter relativo alla presentazione, elaborazione ed approvazione di una RCP, che rappresenta il passaggio preliminare propedeutico alla realizzazione di uno studio PEF e alla richiesta di utilizzo del logo.**

**I soggetti proponenti e il soggetto capofila**

I **soggetti proponenti**, così come definiti all'art.2, comma 1, lettera l del decreto n.56/2018, sono coloro che si fanno carico del processo di proposta ed elaborazione delle regole di categoria di prodotto (RCP). Possono essere soggetti pubblici o privati e rappresentanti di almeno tre aziende di cui una PMI e globalmente devono rappresentare oltre il 50% della produzione nazionale di quella categoria di prodotti in termini di fatturato.

Il **soggetto capofila** è uno dei soggetti proponenti ed è colui che ha il ruolo di presentare e sottoscrivere la proposta di RCP (modulo A contenuto nell'allegato I del regolamento) con delega da parte degli altri soggetti proponenti elencati nell'allegato A2 del modulo A. Colui che, nello specifico, sottoscrive il modulo A è il rappresentante legale del soggetto capofila.

**I soggetti proponenti non possono essere costituiti da un unico soggetto, ovvero da una sola azienda.** L'unica eccezione al soggetto proponente "unico" sono le associazioni di categoria o i consorzi a condizione che questi rappresentino più del 50% della produzione nazionale di quella categoria di prodotti in termini di fatturato e rappresentino almeno una PMI.

In questo specifico caso:

- nell'allegato A2 vanno elencate le aziende che fanno parte dell'Associazione di categoria/Consorzio ed i relativi fatturati;
- l'allegato A3 sarà sostituito dalla delibera dell'organo collegiale dell'associazione di categoria/consorzio, che delibera in rappresentanza degli associati, contenente la decisione di farsi carico del processo di proposta ed elaborazione della RCP nell'ambito dello schema *Made Green in Italy*

Nel caso in cui per un determinato settore, per motivi strutturali e fondati, non potessero essere rispettati completamente i requisiti previsti per i **soggetti proponenti**, il gestore dello schema si riserva di valutare il caso specifico e di approvare eventualmente la proposta di elaborazione della RCP.

### **Le categorie di prodotto e come sceglierle per fare una proposta di RCP**

Per **categoria di prodotto** (CP) si intende un gruppo di prodotti in grado di soddisfare funzioni analoghe, dove per prodotti si intendono sia beni manufatti che servizi oltre che prodotti intermedi e semilavorati così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e) e d) del decreto n. 56/2018.

Le categorie di prodotto sono definite in base alla classificazione CPA/NACE; la categoria di prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a due cifre della CPA. I codici CPA presentano livelli numerici crescenti, tanto più aumenta la specificità del prodotto. Il massimo livello di dettaglio della classificazione CPA alla quale si può scendere è a sei cifre.

Esempi nella scelta delle categorie di prodotto:

- se un'azienda copre la totalità della produzione nazionale di uno specifico prodotto, definito ad esempio da una classificazione CPA a sei cifre, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento con riferimento ai soggetti proponenti, dovrà salire ad un livello di classificazione CPA più aggregato, ad esempio a cinque o quattro cifre, consentendo così, ampliando il raggio di copertura della CP, anche ad altre aziende di partecipare all'elaborazione della Regola di Categoria di Prodotto.

- se la produzione nazionale italiana prevede delle specifiche peculiarità che non corrispondono alla classificazione CPA, è possibile aggiungere ulteriori categorie di prodotto, più dettagliate rispetto ad una classificazione CPA a sei cifre. Un esempio può essere rappresentato da alcuni prodotti tipici italiani del settore agroalimentare.

### **Le regole di categorie di prodotto (RCP)**

Le regole di categoria di prodotto (RCP) sono per così dire "le regole del gioco" e vengono definite in un documento che stabilisce le regole specifiche per il calcolo dell'impronta ambientale della categoria di prodotto a cui si riferisce, come indicato all'art. 2, comma 1, lettera i del decreto n. 56/2018). La richiesta da parte dei soggetti proponenti di elaborazione di una RCP deve pervenire sia se già esistono le RCP a livello europeo per quel prodotto, sia se si intende elaborare una RCP per una categoria di prodotto non esistente a livello europeo. Di seguito il link alle RCP già esistenti al livello europeo: [http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR\\_OEFSR\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm)

#### **Nel primo caso,**

il soggetto proponente deve recepire le PEFCR (Regole di categoria di prodotto sviluppate a livello europeo in ambito PEF) in una proposta di RCP di livello nazionale aggiungendo i requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi previsti dal regolamento, così come riportati all'allegato I relativo art. 3, comma 1.

Recependo una PEFCR il mercato di riferimento, in base al quale sarà calcolato il benchmark, sarà quello europeo.

Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti aggiuntive vale a dire i requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi (art.3, comma 7).

#### **Nel secondo caso,**

ovvero se si intende elaborare una RCP per una categoria di prodotto non esistente a livello europeo, il mercato di riferimento, in base al quale sarà calcolato il benchmark, sarà quello italiano e la consultazione pubblica riguarderà l'intero testo della proposta di RCP.

Esiste un terzo caso per l'elaborazione delle RCP, che si verifica qualora si intenda elaborare una RCP per una categoria di prodotto più dettagliata rispetto ad una classificazione CPA a sei cifre, come ad esempio per prodotti che rappresentano delle tipicità italiane, che comunque rientrano in una PEFCR già esistente.

In questo caso, il soggetto proponente deve sviluppare l'RCP traslando le parti della PEFCR esistente che riguardano il prodotto in oggetto, aggiungendo gli specifici requisiti del prodotto.

*Ad esempio, considerando quale prodotto specifico il Grana Padano, i soggetti proponenti che rappresentano oltre il 50% della produzione del Grana elaborano una RCP che sarà ottenuta per traslazione della parte pertinente della PEFCR dei prodotti lattiero-caseari, modificando il prodotto rappresentativo con il "Grana Padano" e relativi benchmark e classi di prestazione.*

*È da tener presente che l'approvazione dell'ipotetica RCP del Grana Padano non consente l'adesione allo schema ad altri formaggi (es. Parmigiano Reggiano) in quanto riguarda solo la specifica categoria di prodotto Grana. Se però i produttori di Parmigiano intendono realizzare una RCP per il loro prodotto, i soggetti proponenti utilizzeranno la stessa parte traslata della PEFCR, così come recepita nella RCP del Grana, modificando il prodotto rappresentativo e relativi benchmark e classi di prestazione.*

*Quanto sopra esposto, sempre a titolo esemplificativo, vale anche per tutte le altre categorie di formaggi.*

### **Requisiti obbligatori e facoltativi delle RCP**

Le RCP comprendono una serie di requisiti obbligatori e facoltativi. Fra i requisiti obbligatori c'è quello legato all'origine ed alla provenienza del prodotto, ovvero la tracciabilità del prodotto; in particolare nella RCP deve essere dichiarato che il prodotto è *Made in Italy*.

Un prodotto è da considerarsi *Made in Italy*, in base all'art. 60 del regolamento UE n.952/2013, comma 1 e 2, nei seguenti casi:

- quando le merci sono interamente ottenute in Italia;
- quando le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori hanno subito in Italia l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Fermo restando l'applicazione del codice doganale per la definizione di prodotto *Made in Italy*, sono da prendere in considerazione, se presenti, norme o regolamenti che declinano le regole del *Made in Italy*, definendo condizioni specifiche per il settore di riferimento.

La RCP deve inoltre riportare le tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative e selezionate a valle dell'applicazione del metodo europeo di normalizzazione e pesatura, aggiornato dal *Joint Research Centre* (JRC) (disponibile nell'Annex A della PEFCR GUIDE scaricabile al link [http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR\\_guidance\\_v6.3.pdf](http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf)), e deve riportare il valore del benchmark.

### **Il benchmark**

Lo studio di impronta ambientale viene fatto sul prodotto rappresentativo, lo studio darà luogo a dei valori legati agli indicatori delle categorie di impatto, quei valori sono valori di benchmark cioè rappresentano i valori medi del prodotto rappresentativo di quella categoria. Il valore del benchmark è un valore singolo calcolato come la somma dei tre indicatori delle tre categorie di impatto più rilevanti e calcolate a valle delle operazioni di normalizzazione e pesatura. I fattori di caratterizzazione, normalizzazione e pesatura


sono gli stessi indipendentemente dalla categoria di prodotto considerata e sono contenuti nell'Annex A della PEFCR GUIDE scaricabile al link:

[http://ec.europa.eu/environment/eusssd/smgp/pdf/PEFCR\\_guidance\\_v6.3.pdf](http://ec.europa.eu/environment/eusssd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf)

Lo schema prevede che siano stabiliti tre livelli o classi di prestazione ambientale (A, B o C), definite a seconda del valore del benchmark e delimitate da due soglie, una soglia sopra il benchmark ed una sotto. La fascia intermedia è per i prodotti in linea con le prestazioni della media (benchmark), i prodotti eccellenti sono quelli che hanno prestazioni superiori alla fascia media mentre i prodotti che riportano una prestazione ambientale peggiore risultano nella fascia inferiore.

Se i benchmark sono già stati calcolati ed approvati dalla Commissione europea come risultato di un PEF *pilot*, in fase di elaborazione della RCP per la stessa categoria di prodotto, dovrà essere effettuata una trasposizione nei parametri italiani; ad esempio, se esistono dei PEFCR che hanno considerato più categorie d'impatto invece che tre, queste dovranno essere riformulate senza perdere i risultati dell'esperienza europea, cioè mantenendo il benchmark e costruendo rispetto alla variabilità delle classi uno schema a tre classi che poi andranno normalizzate pesate e sommate per ottenere un unico valore di benchmark.

### Tempistiche di proposta, approvazione e pubblicazione della RCP



Le RCP sono sottoposte ad aggiornamento in uno dei tre casi di seguito elencati:

1. allo scadere della validità di quattro anni;
2. prima del termine di validità di quattro anni, qualora venga elaborata una PEFCR relativa alla medesima categoria di prodotto;

3. prima del termine di validità di quattro anni, quando si verificano evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.

In tutti i casi, per aggiornare una RCP, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni. Si segnala che nell'allegato I "Procedura e modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle RCP" è stato erroneamente indicata per la consultazione pubblica una durata di sessanta giorni.

### **Attività di verifica**

Lo schema prevede che la verifica sia svolta da un verificatore indipendente accreditato secondo la normativa vigente. La normativa vigente (Regolamento (CE) n. 765/2008) non prevede l'accREDITAMENTO di una persona singola.

I verificatori che sono interessati ad accreditarsi per poter operare nell'ambito dello schema volontario *Made Green in Italy* possono inviare richiesta ad ACCREDIA all'indirizzo [milano@accredia.it](mailto:milano@accredia.it)